


Prot. 321/18



All'Ill.mo Sig. Presidente  
del Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pordenone

All'Ill.mo sig. Presidente  
del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati

Ai signori Curatori

R. ...  
...  
...

**CIRCOLARE SUL RICONOSCIMENTO DEL PRIVILEGIO GENERALE ALL'IVA  
DI RIVALSA ED ALLA CASSA PREVIDENZA**

La sezione affronta la questione relativa alla collocazione in privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. dell'IVA di rivalsa e del contributo cassa per i crediti che godono del suddetto privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., questione posta dal comma 474 dell'unico articolo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Va chiarito che la novella non trova senz'altro applicazione per le verifiche concluse, deve escludersi la possibilità che possa essere svolta domanda di insinuazione in via tardiva per il credito da rivalsa iva e del contributo cassa, essendo preclusa tale opzione dal giudicato endofallimentare formatosi rispetto a tali crediti oltre ad evidenti esigenze di stabilità delle procedure.

Con riferimento alle verifiche in corso, la Sezione, pur consapevole delle diverse opzioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ritiene di aderire all'interpretazione c.d. sostanzialistica enunciata dalla Corte di Cassazione in plurimi arresti concludenti nell'affermare la natura concorsuale del credito di rivalsa Iva ed alla natura della prestazione quale evento generatore del credito IVA (Cass., Sez. VI - 1, Ord. 17 gennaio 2017, n. 1034, Cass. Sez. I, 11 aprile 2011, n. 8222).

Sul punto merita osservare che la Corte di Cassazione in un precedente riguardante il privilegio artigiano ( l'art. 2751 bis n. 5 c.c. è stato riformato dall'art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e pertanto esportabile per identità di *ratio* nel caso che ci occupa, ha richiamato il principio, già enunciato da Cass., sez. un., 20 marzo 2015, n. 5685, che occorre fare riferimento al momento in cui il credito sorge, non a quello in cui esso viene fatto valere: *«In tema di privilegio generale sui mobili, l'art. 2751-bis, 1° comma, n. 5, cod. civ., come sostituito*


dall'art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione, sicché, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 l. 8 agosto 1985, n. 443, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali di cui all'art. 2083 c.c.». Né può attribuirsi, in contrario, rilievo al passaggio argomentativo contenuto in una sentenza del giudice delle leggi (Corte cost. 4 luglio 2013, n. 170, secondo cui «secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l'introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere»), in quanto costituente un mero obiter, relativo ad una interpretazione di norme rimessa al giudice ordinario e reso, inoltre, con riguardo ad una disposizione - l'art. 23, comma 40, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011 n. 111 - che viceversa conteneva la previsione di retroattività, (v. Cass. SSUU cit. ) .

**Pertanto, si ritiene di aderire all'orientamento che riconosce l'operatività del privilegio generale per IVA di rivalsa e Cassa previdenza relativi solo a crediti professionali maturati successivamente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2018.**


Si dispone l'inserimento della presente circolare nel sito web del Tribunale.

Pordenone, 08 febbraio 2018

I Giudici delegati  
dr. Roberta Bolzoni



dr. Lucia Dall'Armellina



Il Presidente del Tribunale

dr. Lanfranco Tenaglia

